

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 85

OGGETTO: Protocollo d'intesa per la collaborazione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Procura generale presso la Corte dei conti in materia di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 21 maggio 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto l'Assegno di Inclusione (ADI) a decorrere dal 1° gennaio 2024, e il Supporto formazione e lavoro (SFL) a decorrere dal 1° settembre 2023;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del D.L. n. 48/2023 il quale prevede che i controlli ispettivi sull'ADI siano svolti dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal Comando Carabinieri per la tutela lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS e dalla Guardia di finanza;

Visto l'art. 8 del medesimo decreto legge con il quale sono individuate le fattispecie che determinano l'applicazione di sanzioni penali a carico dei beneficiari delle predette prestazioni, la revoca e la decadenza dal beneficio, nonché la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni pubbliche interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento dei predetti controlli, per omissioni o per mancata segnalazione di irregolarità;

Visto l'art. 12, comma 10, del D.L. n. 48/23 che estende l'applicazione, tra gli altri, degli articoli 7 e 8 sopra richiamati anche alla misura denominata Supporto Formazione e Lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 23 ottobre 2024, con la quale è stato adottato il Disciplinare "Controlli operati dall'INPS sull'Assegno di Inclusione e sul Supporto per la Formazione e il Lavoro ai sensi dell'articolo 4 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023";

Atteso che per contrastare sempre più efficacemente ogni forma di indebita percezione delle prestazioni sopra menzionate, l'Istituto implementa azioni di potenziamento dei controlli, anche preventivi, sviluppando ulteriori strumenti di collaborazione tra istituzioni;

Atteso che la Corte dei conti, nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali e di controllo, ha il compito, tra gli altri, di garantire la corretta gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici erogati ai soggetti privati;

Visto l'art. 12 del "Codice di giustizia contabile" di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il quale dispone che la Procura generale presso la Corte dei conti, coordina l'attività dei Procuratori regionali nell'ottica della condivisione delle linee strategiche di azione del pubblico ministero contabile;

Preso atto che la collaborazione tra le Parti, mediante l'adozione di modelli procedimentali strutturati e uniformi, consente di agevolare la prevenzione e il contrasto di fenomeni di irregolarità, frode e sviamento, favorendo altresì una maggiore tempestività nelle azioni di recupero delle prestazioni indebitamente erogate;

Preso atto che il Protocollo prevede che le Parti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, collaborino per meglio presidiare la corretta erogazione dell'ADI e del SFL, attraverso uno scambio informativo effettuato con cadenza semestrale che consenta di monitorare l'attività di recupero ai fini anche della valutazione dell'attualità del danno erariale;

Preso atto che l'invio dei dati e delle relazioni, previsto nell'ambito delle attività oggetto del Protocollo, è effettuato a cura della Direzione centrale Internal Audit, Risk

Management, Compliance e Antifrode, nel rispetto della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali;

Preso atto che le Parti, in ottica di deterrenza e dissuasione da comportamenti volti ad ottenere indebiti benefici pubblici, si impegnano a promuovere iniziative volte all'educazione alla legalità;

Preso atto che il Protocollo ha una durata di due anni, rinnovabili d'intesa tra le Parti;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DELIBERA

di adottare il Protocollo d'intesa per la collaborazione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Procura generale presso la Corte dei conti in materia di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Gaetano Corsini

Il Presidente
Gabriele Fava



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma,
via Ciriaco De Mita 21, rappresentato dal Presidente, avv. Gabriele Fava**

e

**la Procura generale presso la Corte dei conti, con sede in Roma, via A.
Baiamonti n. 25, rappresentata dal Procuratore generale Pio Silvestri**

di seguito, congiuntamente, anche "le Parti",

VISTI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e s.m.i., recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Codice");
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento UE"), aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*) e successive modifiche e integrazioni, in particolare le disposizioni in materia di interoperabilità e scambio di dati tra le Pubbliche Amministrazioni;
- il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 che ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti", e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche, rubricata "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, concernente il *"Codice di giustizia contabile"*;
- il decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile"*;
- la legge 9 marzo 1989 n. 88, recante *"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, *"Attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"*;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*;

- l'art.1, commi 318 – 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"* e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
- il decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri della Giustizia, dell'Istruzione e dell'Università, dell'8 agosto 2023 recante il *"Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa"*;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 108 dell'8 agosto 2023, recante *"Modalità attuative del Supporto per la formazione e il lavoro"*;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, recante disposizioni di attuazione dell'Assegno di Inclusione,

PREMESSO CHE

- la Corte dei conti, nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali e di controllo, ha il compito di garantire la legalità, l'efficienza e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Tale doppia investitura attribuisce alla magistratura contabile il ruolo di garante anche della corretta gestione dei contributi e finanziamenti pubblici, erogati ai soggetti privati nell'ottica del perseguimento di obiettivi di rilievo pubblicistico;
- la Procura generale presso la Corte dei conti, anche avvalendosi delle articolazioni regionali, svolge funzioni requirenti finalizzate alla tutela di interessi collettivi riferibili alla legittima spendita delle risorse finanziarie pubbliche, alla sana e regolare gestione amministrativa, anche nei confronti di soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni che ne gestiscano le relative risorse per finalità pubbliche oppure che si siano resi destinatari e percettori di contributi erogati con vincolo di destinazione;
- la Procura generale presso la Corte dei conti, ai sensi dell'art.12 del Codice di giustizia contabile, coordina l'attività dei Procuratori regionali sul territorio nell'ottica della condivisione delle linee strategiche di azione del Pubblico ministero contabile;
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è responsabile della gestione e dell'erogazione di prestazioni previdenziali, assistenziali e di inclusione sociale;
- l'Istituto, nell'esercizio delle proprie funzioni, collabora con le altre pubbliche amministrazioni detentrici di dati rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di diritto e misura delle prestazioni erogate, attraverso i servizi messi a disposizione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) o attraverso specifiche Convenzioni. La collaborazione istituzionale con le altre pubbliche amministrazioni e lo scambio di dati ed informazioni è tesa ad assumere ogni iniziativa utile a rafforzare i propri sistemi di controllo e ad assicurare che le provvidenze economiche siano effettivamente corrisposte a coloro che ne abbiano diritto,

CONSIDERATO CHE

- negli ultimi anni il Legislatore ha rilevato la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione e di inserimento sociale e che, a tal fine, è stato emanato di recente il decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*;
- l'art. 4 prevede che l'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'Ordinamento, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7;
- l'art. 7 del decreto-legge sopra citato, al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza, dispone che i controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione (ADI) siano svolti, rispettivamente, dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal Comando Carabinieri per la tutela lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di Finanza; a tal fine prevede in capo all'INL ed alla Guardia di Finanza la stipula di apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nonché forme di cooperazione applicativa;
- il successivo art. 8 introduce sanzioni penali per dichiarazioni false o mendaci al fine di ottenere i benefici previsti e stabilisce la revoca e la decadenza immediata degli stessi in caso di irregolarità accertate, con obbligo di restituzione delle somme e, nei casi di dichiarazioni mendaci e conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, prevede che i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettano all'Autorità giudiziaria la documentazione relativa alla verifica. La medesima disposizione prevede, altresì, la responsabilità amministrativo-contabile degli operatori pubblici per omissioni nei controlli o per mancata segnalazione di irregolarità;
- l'art. 12 dispone, infine, l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate anche alla misura denominata Supporto formazione e lavoro (SFL);
- è obiettivo ed interesse dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ricercare ulteriori procedure e strategie volte al miglioramento ed al rafforzamento dei propri sistemi di controllo in materia di accesso alle prestazioni di inclusione sociale ADI e SFL, individuando strumenti capaci di prevenire o di esercitare un maggiore e più efficace contrasto ai fenomeni fraudolenti, specie organizzati, posti in essere da cittadini o gruppi di cittadini al fine di fruire, in modo indebito, dei predetti benefici;

- l'INPS ritiene di significativa importanza la collaborazione con interlocutori istituzionali qualificati e, in questo contesto, con la Procura generale presso la Corte dei conti, sia al fine della prevenzione, accertamento e denuncia dei comportamenti, in violazione di legge, di indebita percezione di benefici pubblici, sia nella prospettiva di contribuire a promuovere e diffondere la cultura della legalità,

RITENUTO CHE

- le Parti, unitamente alle altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte, svolgono le attività di propria competenza per assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa e garantire la corretta allocazione delle risorse pubbliche;
- la cooperazione istituzionale tra le Parti del presente accordo possa contribuire a rafforzare l'attività di prevenzione e contrasto alle violazioni delle vigenti disposizioni, incentivando il sistema dei controlli preventivi e coordinati da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi di controllo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Obiettivi e settori di intervento

1. Il presente Protocollo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti, nella prospettiva del miglior espletamento delle rispettive missioni istituzionali, con particolare riferimento al presidio della disciplina normativa in materia di prestazioni denominate "assegno di inclusione" e "supporto formazione e lavoro" di cui al decreto-legge n. 48/2023, come convertito dalla legge n. 85/2023, nonché, in virtù di eventuali integrazioni da concordare, con riferimento ad ulteriori prestazioni assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
2. L'Istituto persegue l'obiettivo di migliorare i procedimenti di erogazione dei benefici, anche attraverso l'affinamento ed il rafforzamento dei sistemi di controllo dei requisiti di accesso e permanenza alle misure da parte dei richiedenti.
3. I procedimenti di controllo preventivi e successivi sono svolti dall'INPS in conformità alle previsioni di legge e alle disposizioni ministeriali di attuazione. Tali processi sono in continua evoluzione, anche in ragione dell'aggiornamento delle analisi tecnico-amministrative e, compatibilmente con i vincoli finanziari, allo sviluppo di innovative soluzioni tecnologiche ed informatiche che privilegino i controlli preventivi dei requisiti e presupposti di legge.
4. In particolare, per le misure dell'ADI e del SFL, l'Istituto ha adottato uno specifico disciplinare controlli con delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 97 del 23 ottobre 2024. In quest'ottica la collaborazione con la Procura generale contabile e le forze dell'ordine, unitamente all'utilizzo di modelli procedurali strutturati ed uniformi, può agevolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di irregolarità, frode e sviamento, favorendo, altresì, una maggiore tempestività delle azioni di recupero.

Art. 2

Ambiti di cooperazione e procedure operative

1. La Procura generale della Corte dei conti si impegna a fornire, semestralmente, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un report contenente:
 - a) una sintesi degli eventuali approdi della giurisprudenza contabile in materia;
 - b) eventuali atti di indirizzo alle Procure regionali la cui conoscenza può rivestire utilità per le finalità istituzionali di INPS in materia;
 - c) l'elenco delle istruttorie aperte dalle Procure regionali della Corte dei conti in ordine a fattispecie di indebita percezione di reddito di cittadinanza, ADI o SFL, al fine di consentire all'Istituto la valutazione dell'attualità del danno erariale, tramite verifica della sussistenza e/o stato di avanzamento delle procedure di recupero della prestazione.
2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale, alla Procura generale presso la Corte dei conti una relazione sullo stato di lavorazione delle domande e l'andamento dei relativi controlli, che contenga anche:
 - a) un report sull'andamento dei controlli e dell'attività ispettiva in materia di ADI e SFL;
 - b) il numero di denunce per indebita percezione di ADI e SFL, distinte per aree geografico-territoriali, inviate alle Procure regionali della Corte dei conti dalle proprie Sedi territoriali;
 - c) un report sugli esiti delle verifiche di cui al punto 1. c).

Art. 3

Incontri di coordinamento e confronto, e iniziative comuni

1. Al fine di facilitare e promuovere le attività di coordinamento previste dal presente Protocollo le Parti potranno concordare periodici incontri di coordinamento. In sede di confronto le Parti valuteranno anche lo stato della collaborazione istituzionale e della interoperabilità con le altre Pubbliche Amministrazioni necessaria per la corretta gestione del sistema dei controlli e della erogazione delle prestazioni.
2. Le Parti si impegnano a promuovere un programma di iniziative comuni volte all'educazione alla legalità, anche in una ottica di deterrenza e dissuasione

di comportamenti dei privati volti ad ottenere erogazioni indebite degli anzidetti benefici.

Art. 4

Modalità di scambio dati. Riservatezza e protezione dei dati personali

1. L'invio delle relazioni e dei dati di cui all'art. 2 sarà curato, per Inps, dalla Direzione centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, nel rispetto della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni rinnovabili d'intesa tra le Parti.

Art. 6

Referenti del protocollo

1. Per l'Inps il referente è individuato nella persona del Direttore centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode. Per la Procura generale della Corte dei conti i referenti sono individuati nelle persone del V.P.G. Adelisa Corsetti e del V.P.G. Giulia De Franciscis.

L'INPS

La Procura generale presso la Corte dei conti